



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA SCUOLA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-146.0.0.-109**

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di Ottobre il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di dirigente di Direzione Di Area Scuola, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento all'Impresa F.Ili Federighi S.r.l., ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti), a seguito dell'espletamento sul MEPA di CONSIP di un confronto di preventivi tra più operatori della fornitura di articoli di biancheria a ridotto impatto ambientale destinate alle civiche strutture per l'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 18.342,01 oltre I.V.A. al 22% – CIG Z603C86010.

Adottata il 02/10/2023  
Esecutiva dal 08/10/2023

02/10/2023	TINELLA GIACOMO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA SCUOLA

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-146.0.0.-109**

**OGGETTO:** Affidamento all'Impresa F.lli Federighi S.r.l., ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti), a seguito dell'espletamento sul MEPA di CONSIP di un confronto di preventivi tra più operatori della fornitura di articoli di biancheria a ridotto impatto ambientale destinate alle civiche strutture per l'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 18.342,01 oltre I.V.A. al 22% – CIG Z603C86010.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

##### VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36/2023;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

##### VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PREMESSO che:

- la Civica Amministrazione gestisce direttamente n. 43 tra nidi d'infanzia e Sezioni Primavera per bambini 0-3 anni, per i quali il Comune di Genova eroga la fornitura di biancheria indispensabile per lo svolgimento del servizio educativo offerto ai bambini di questa fascia d'età, secondo le linee di indirizzo regionale 1016 del 07/12/2017;
- l'uso e il lavaggio della biancheria sono quotidiani ed è necessario pertanto assicurare un adeguato rinnovo periodico della dotazione presente in ogni struttura che ne fa utilizzo;

PREMESSO che per garantire lo svolgimento del servizio educativo è stata rilevata l'esigenza di acquistare una fornitura di biancheria a ridotto impatto ambientale destinata alle civiche strutture per l'infanzia;

VERIFICATO

che la tipologia della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – Allegato 12 al Capitolato d'oneri "Beni" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche del settore "Tessuti, Indumenti (DPI e non ), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

PRESO ATTO che con nota Prot. 24/01/2023.0032621, custodito agli Atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'Art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P., relativamente alle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei Servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso 2023, il Direttore dell'Area Scuola, il Dott. Giacomo Tinella, che ha provveduto a rilasciare la Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'Art. 6 bis della L.241/1990;

RITENUTO quindi, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di articoli di biancheria a ridotto impatto ambientale destinate alle civiche strutture per l'infanzia, previo espletamento di un confronto di preventivi sul portale MePA di CONSIP S.P.A. rivolto a tre operatori economici abilitati al MePA individuati, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 49 del D.Lgs. 36/2023, in funzione dell'offerta sul catalogo MePA della tipologia di bene di interesse e tenuto conto del buon esito di precedenti forniture destinate a civici servizi per l'infanzia analoghe alla presente;

DATO ATTO che:

- attraverso la trattativa diretta n. 3746378, pubblicata sul MePA di CONSIP in data 21/09/2023, le imprese Textil Gor S.r.l., F.lli Federighi S.r.l. e L'Antinfortunistica sono state invitate a presentare una proposta di offerta per la fornitura di articoli di biancheria a ridotto impatto ambientale destinate alle civiche strutture per l'infanzia, da eseguirsi alle condizioni e se-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

condo le modalità stabilite nel documento “Condizioni Particolari”, pubblicato sul MePA a corredo della trattativa ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;

- le imprese Textil Gor S.r.l. e F.lli Federighi S.r.l. hanno presentato l’offerta entro il termine previsto del 28/09/2023 alle ore 15:30;
- L’Impresa F.lli Federighi S.r.l. risulta essere l’impresa che ha presentato una proposta conforme agli articoli richiesti e alle modalità di esecuzione indicati nelle sopracitate Condizioni, offrendo per l’esecuzione della fornitura (Lotto unico) il prezzo complessivo di Euro 18.342,01 (I.V.A. 22% esclusa), il quale risulta essere inferiore al prezzo offerto dall’impresa Textil Gor S.r.l.;

#### VERIFICATA

sulla base della documentazione tecnica presentata dall’Impresa F.lli Federighi S.r.l., la conformità della fornitura offerta a quanto richiesto;

RITENUTO in relazione alla fornitura di cui trattasi, consistente nella mera consegna, secondo quanto previsto dalla Legge 3 Agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### RITENUTO:

- in funzione dell’affidabilità dell’Affidataria, la Stazione appaltante prevede, per il presente servizio,
- in applicazione dell’art. 117 comma 14 del D.lgs. 36/2023 del Codice dei Contratti l’esonero dall’applicazione della garanzia definitiva. Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

CONSIDERATO che la procedura di affidamento viene effettuata nell’ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui al Titolo IV del Capo II del Dl.gs 36/2023.

RITENUTO di non richiedere il CUP, ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell’ambito di un "*Progetto di investimento pubblico*", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti in ambito commerciale e acquisti in ambito istituzionale sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

RITENUTO per le motivazioni di cui in premessa, di procedere, ai sensi dell’Art. 36 – comma 2 – lettera a) del “Codice dei Contratti”, all’affidamento diretto della fornitura di articoli di biancheria a ridotto impatto ambientale destinate alle civiche strutture per l’infanzia, all’impresa F.lli Federighi S.r.l. per un importo complessivo di Euro 18.342,01 (diciottomilatrecentoquarantadue/00) I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z603C86010;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DATO ATTO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Sciutto Paola, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

CONSIDERATO CHE, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

### **DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa:

- 1) **di assegnare** in via definitiva, 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, a **F.lli Federighi S.r.l.**, codice fiscale 00112380506 e partita I.V.A. 00112380506, cod. benf. (54047), sede legale in Corso Giacomo Matteotti 123,56025 Stradario 21400 Pontedera (PI) la fornitura di articoli di biancheria a ridotto impatto ambientale destinate alle civiche strutture per l'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 18.342,01 - oltre I.V.A. 22% – CIG Z603C86010;
- 2) **di dare atto** che con la presentazione dell'offerta, l'Affidatario si obbliga ad eseguire la fornitura di cui al precedente punto 1) secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni Particolari" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) **di dare atto** che l'esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi interessate e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) **di dare atto** che, in oggi, la fornitura di cui al precedente punto 1) non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) **di dare atto**, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) **di dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) **di impegnare**, ai fini della copertura di spesa di cui al precedente punto 1), **Euro 22.377,25** in ambito commerciale, di cui imponibile Euro 18.342,01 ed I.V.A. 22 % pari ad Euro 4.035,24 sul Bilancio 2023, sul **capitolo 38052** “Acquisizione di beni diversi finanziati da avanzo vincolato”, centro di costo 2710.627 “Asili nido e servizi per l’infanzia” **P.d.C. 1.3.1.2.999** “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” *risorsa 144811* per Euro 1.916,84, *risorsa 198360* per Euro 20.461,01 (**IMP 2023/13908**);
- 8) **di dare atto**, inoltre, che l’impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) **di provvedere**, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell’importo complessivo di cui al precedente punto 7) e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’Assegnataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 10) **di dare atto** che gli atti definitivi afferenti l’assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 11) **di provvedere** agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Il Dirigente  
Dott. Giacomo Tinella



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-146.0.0.-109

AD OGGETTO: Affidamento all'Impresa F.lli Federighi S.r.l., ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti), a seguito dell'espletamento sul MEPA di CONSIP di un confronto di preventivi tra più operatori della fornitura di articoli di biancheria a ridotto impatto ambientale destinate alle civiche strutture per l'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 18.342,01 oltre I.V.A. al 22% – CIG Z603C86010.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Area Scuole**

**CONDIZIONI PARTICOLARI  
DEL CONFRONTO DI PREVENTIVI**

**per l'affidamento di una fornitura di articoli di biancheria, a  
ridotto impatto ambientale, destinati alle civiche strutture per la  
Infanzia**

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Direttore della Direzione Area Scuola, Dott. Giacomo Tinella.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: **Z603C86010**

### **Premessa**

Questa Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50 - comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n° 36/2023 (Codice dei Contratti), di una fornitura di articoli di biancheria, a ridotto impatto ambientale destinati alle civiche strutture per l'infanzia, previo espletamento di un Confronto di preventivi con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per il settore merceologico di interesse.

### **Art. 1. Norme regolatrici**

La partecipazione alla procedura e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando **MePA Beni di CONSIP che seguono:**

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato tecnico – Allegato 12 al Capitolato d'oneri "BENI" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche del settore "Tessuti, Indumenti (DPI e non ), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023 nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre, nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

### **Art. 2. Oggetto**

#### **LOTTO UNICO (CPV 39560000-5) – Prodotti tessili vari**

Fornitura e consegna di un lotto unico di articoli di biancheria, a ridotto impatto ambientale, destinati alle civiche strutture per l'infanzia.

Tale fornitura, dovrà essere conforme, sia in ordine alle specifiche tecniche che alle modalità di esecuzione, a quanto stabilito nel presente documento e dovrà avvenire nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 07/02/2023 concernente i "Criteri ambientali minimi per le forniture e il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e fissaggio di prodotti tessili" (GU n° 70 del 23/03/2023)

<b>LOTTO UNICO</b>			
N. Ord.	Articolo	Quantità	
		in cifre	in lettere
1	Asciugamano ospite spugna cotone, colori pastello - circa cm. 60x33	1901	millenovecentouno
2	Bavaglino spugna con elastici - circa cm.26x33	2494	duemilaquattrocentonovantaquattro

3	Bavaglino cotone lattanti gommato, colori pastello con lacci- circa cm. 23x18	194	centonovantaquattro
4	Completo lenzuolo cotone lattanti colorato, sotto con angoli cm.105x65x12, sopra 165x115, federa cm 45X55	68	sessantotto
5	Copriletto cotone 120x80 cm circa	92	novantadue
6	Federa cotone bianca colori pastello cm 45X55	396	trecentonovantasei
7	Lenzuolo sopra cotone bianco cm. 165x115	80	ottanta
8	Lenzuolo sotto cotone-bianco con angoli cm 105x65	71	settantuno
9	Lenzuolo-sacco di cotone colore bianco/pastello per brandina impilabile. Base cm.140x70 con elastici larghi e robusti agli angoli (devono essere trasversali agli angoli) per aggancio e bloccaggio sacco a brandina. La capienza del sacco deve essere larga a sufficienza per essere confortevole per il bambino. La faccia superiore del sacco deve ripiegarsi a lenzuolo tanto da permettere al bambino di infilarsi comodamente.	792	settecentonovantadue
10	Manopola spugna cotone colore pastello -circa cm.26x16	2601	duemilaseicentouno
11	Traversa cotone spugna e PVC - circa cm.70x100	25	venticinque

## SPECIFICHE TECNICHE

Oltre ai requisiti sopra indicati, i prodotti oggetto del presente LOTTO UNICO dovranno essere in possesso delle specifiche tecniche di base, come stabilito nel seguito:

- a) gli articoli, per i quali è stato indicato “cotone”, dovranno essere costituiti in cotone 100% risultante dal marchio identificativo della fibra e/o dall’etichetta;
- b) per tutti gli articoli tessili dovrà essere garantito il lavaggio alla temperatura di 60° per i capi colorati e di 90° per i capi bianchi;
- c) le tipologie merceologiche, nel seguito elencate, dovranno possedere le specifiche tecniche indicate per ciascuna di esse:
  - manopole e bavaglini cotone 100%, armatura riccio peso non inferiore a 450 gr. a m<sup>2</sup>;
  - asciugamani cotone 100%, armatura riccio peso non inferiore a 400 gr. a m<sup>2</sup>;
- d) rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE)  
Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica Europea per i prodotti tessili Ecolabel (UE) o di un’altra etichetta ambientale conforme alla Uni EN ISO 14024 o dell’etichetta Standard 100 by OEKOTEX o equivalenti sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto
- e) gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

Verifica: descrivere l’imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica).

La conformità al criterio sarà verificata anche in sede di esecuzione.

### **Art. 3 Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura (Lotto unico);
- 2) dettaglio economico della fornitura firmato digitalmente. In tale documento dovranno essere riportati:
  - a. la marca
  - b. la denominazione commerciale/il codice dell'articolo;
  - c. la descrizione, per ciascun prodotto offerto, delle relative specifiche tecniche;
  - d. il prezzo unitario, I.V.A esclusa;
  - e. il prezzo complessivo della fornitura, comprensivo delle spese per la consegna;
- 3) le schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno:
  - a. essere redatte in Lingua Italiana o, se prodotte in altra Lingua, corredate della relativa traduzione in Italiano;
  - b. contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun articolo, nonché delle specifiche tecniche generali di base;
  - c. recare il numero d'ordine e la denominazione dell'articolo al quale afferiscono le specifiche tecniche dichiarate;
- 4) certificazioni richieste per ogni prodotto;
- 5) dichiarazione, firmata digitalmente dal Rappresentante legale, in cui viene indicato l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione. Tale importo deve intendersi già calcolato e compreso nel prezzo offerto.

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad offrire i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura, individuata all'Art. 2, attenendosi alle disposizioni normative, circolari e istruzioni tecniche vigenti in materia al momento del conferimento dell'ordine;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

### **Art.4 Modalità di assegnazione**

La stazione appaltante, espletata la procedura con più Imprese, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, fermo restando la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche richieste e la regolare presentazione delle schede tecniche illustrative dei prodotti, avrà offerto il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento, chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli al Titolo IV Capo II "requisiti di ordine generale" del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

### **Art.5. Modalità di esecuzione della fornitura**

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione di Area Scuola. La consegna della fornitura dovrà avvenire presso circa n. 43 (quarantatré) Sedi delle Strutture Educative comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai Responsabili della ricezione della fornitura stessa. Contestualmente all'invio dell'ordinativo sarà trasmesso l'elenco delle Sedi destinatarie con i relativi indirizzi e recapiti telefonici.

Ciascuna consegna di materiale dovrà essere effettuata in un'unica soluzione.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le Sedi destinatarie della fornitura medesima, con un preavviso di almeno due giorni (2) lavorativi, al fine di organizzare l'espletamento delle operazioni di cui sopra. In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle Sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

L'Impresa aggiudicataria deve riportare sulla fattura il nominativo e l'indirizzo delle Sedi scolastiche oggetto della fornitura.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa assegnataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

L'Impresa assegnataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

### **Art.6 Valore della fornitura**

L'importo di spesa massimo preventivato per l'esecuzione della fornitura è pari ad **Euro 24.583,49** (ventiquattromilacinquecentottantatré/quarantanove), oneri fiscali esclusi. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per la consegna da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al precedente Art. 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

### **Art.7. Importo, durata e forma del contratto**

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di procedura, per l'esecuzione della fornitura.

Il contratto avrà validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito Software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

Il Committente, ai sensi dell'Art. 120, comma 9 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Art.8 D.U.V.R.I.**

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

## **Art.9. Garanzia definitiva**

La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 117 comma 14 del D.lgs. 36/2023, prevede, per la presente fornitura, l'esonero dall'applicazione della garanzia definitiva. Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione". Pertanto, l'Impresa dovrà allegare all'offerta economica, di cui al precedente Art. 3, una Dichiarazione firmata digitalmente con indicazione dell'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione.

## **Art.10 Obblighi dell'Impresa Affidataria**

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all' Art. 107 del Codice dei Contratti, è tenuta al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla Normativa Europea e Nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di Diritto del Lavoro (Indicate nell'allegato X alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV del Capo II del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

## **Art. 11. Pagamenti**

L'Impresa affidataria dovrà trasmettere la fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, Art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero della Determinazione Dirigenziale di affidamento, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'Art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando tali irregolarità saranno sanate.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'Art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

### **Art. 12. Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

### **Art.13. Penali**

Qualora, durante l'esecuzione della fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non dovuta a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'Art. 126 - comma 1 - del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 14. Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura in oggetto entro la tempistica stabilita al precedente Art. 5, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Affidataria, potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

#### **Art. 15. Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli Artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Art. 94 comma 2 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

#### **Art. 16. Subappalto**

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni stabilite all'Art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 17. Divieto di Cessione del Contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

### **Art.18. Cessione del Credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all'Amministrazione dalla stessa accettata.

### **Art.19. Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)**

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

**Titolare del trattamento** Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail [urp@comune.genova.it](mailto:urp@comune.genova.it) indirizzo PEC [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)

**Responsabile della protezione dei dati (DPO)** Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it)

**Finalità del trattamento dei dati e conferimento** I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

**Modalità del trattamento** Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

**Base giuridica del trattamento** Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

**Dati oggetto di trattamento** I dati personali oggetto del trattamento sono i *dati anagrafici* di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i **dati giudiziari**, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

**Comunicazione e diffusione dei dati** I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

**Trasferimento dei dati** La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

**Periodo di conservazione dei dati** La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

**Diritti dell'interessato** – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it)

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

### **Art.20. Controversie - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'affidamento oppure dalla piena conoscenza della stessa.

### **Art. 21. Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente Art. 1.

### **Art. 22. Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese dovranno avvalersi esclusivamente della posta elettronica all'indirizzo e-mail [\*\*gareserveducativi@comune.genova.it\*\*](mailto:gareserveducativi@comune.genova.it); analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale mezzo.

**Offerta Economica relativa a****Descrizione** Biancheria**RdO nr.** 3746378**Numero lotto** 0**Amministrazione titolare del procedimento**

<b>Ente acquirente</b>	COMUNE DI GENOVA SERVIZI DECENTRATI VERSO LA CITTA' METROPOLITANA POLITICHE EDUCATIVE		
<b>Ufficio</b>	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI		
<b>Codice fiscale</b>	00856930102	<b>Codice univoco ufficio</b>	2EK215
<b>Indirizzo sede</b>	Via di francia 3		
<b>Città</b>	Genova		
<b>Recapito telefonico</b>	+390105577299		
<b>Email</b>	gareserveducativi@comune.genova.it		
<b>Punto ordinante</b>	GIACOMO TINELLA		

**Concorrente****Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

**Ragione sociale/Denominazione**

F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE

Partita IVA

00112380506

**Tipologia societaria**

Società a responsabilità limitata (SRL)

**Oggetto dell'Offerta**

## SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	18342,01

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

**SISTEMI DI E-PROCUREMENT**